

PROVINCIA DI TORINO
Servizio Tutela della Fauna e della Flora

**REGOLAMENTO PER L'ALLEVAMENTO DI FAUNA SELVATICA
A SCOPO ORNAMENTALE E AMATORIALE**

ART. 1 – FINALITA'

La Provincia ai sensi dell'art. 23 della LR. 419/1996 n. 70 disciplina attraverso il presente regolamento il rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale a persone nominativamente indicate.

Le attività di cui al primo comma possono essere rivolte esclusivamente soggetti appartenenti alle famiglie di fringillidi, emberizidi e ploceidi propriamente detti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A del presente regolamento, nonché per la creazione di ibridi, meticci e soggetti mutati derivanti da dette specie.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEGLI ALLEVAMENTI

Gli allevamenti soggetti ad autorizzazione sono suddivisi in due categorie

- a. **allevamenti a scopo conservativo**, che prevedono la detenzione di un numero di soggetti non superiore a cinque escludendo qualsiasi forma di riproduzione tra gli animali detenuti
- b. **allevamenti anche a scopo riproduttivo**, che non prevedono un numero massimo di animali detenuti e/o possono avere finalità riproduttive dei soggetti allevati.

ART. 3 - MODALITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

La richiesta di autorizzazione all'allevamento deve essere presentata in carta legale alla Provincia di Torino - Servizio Tutela della Fauna e della Flora.

Sulla domanda si devono indicare le specie faunistiche per le quali si chiede l'autorizzazione all'allevamento, la forma di allevamento prescelta a norma dell'art. 2, il numero di soggetti (M - F) che si intende allevare, le strutture (gabbie, voliere) che si utilizzeranno, in termini di numero, dimensioni e caratteristiche tecniche, nonché i locali utilizzati per il posizionamento delle strutture sopra menzionate.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'**allevamento a scopo conservativo** è soggetto alla semplice richiesta, oltretutto al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione per l'**allevamento anche a scopo riproduttivo** è invece condizionato dal superamento di un colloquio di fronte ad una Commissione esaminatrice che giudicherà le conoscenze del richiedente in merito alle tecniche di allevamento, alla biologia, all'etologia, alle necessità ambientali, alimentari ed igienico-sanitarie delle specie oggetto di allevamento, al fine di garantire il benessere psico-fisico degli animali che si intendono detenere.

L'autorizzazione è rilasciata a persona nominativamente indicata dal Dirigente del Servizio Tutela della Fauna e della Flora, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui al successivo art. 7 e nel rispetto delle modalità previste nel presente Regolamento.

Il richiedente non potrà procedere all'acquisizione degli animali fintanto non sarà in possesso dell'autorizzazione provinciale.

ART. 4 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Giunta Provinciale nomina entro tre mesi dall'approvazione del presente regolamento la Commissione, prevista nel precedente articolo, per il rilascio dell'autorizzazione di allevamento anche a scopo riproduttivo, composta da:

- il Dirigente del Servizio Tutela della Fauna e della Flora o suo delegato con funzioni di Presidente;
- un esperto in ornitologia, laureato in Scienze Biologiche o Scienze Naturali;
- un esperto in problemi sanitari dei piccoli animali, laureato in Medicina Veterinaria;
- un esperto in tecniche di allevamento designato dalle Associazioni Ornitologiche riconosciute a livello nazionale, presenti con propria sede sul territorio provinciale;

La designazione del rappresentante delle Associazioni Ornitologiche, possibilmente concordata tra le diverse associazioni, deve pervenire entro trenta giorni dalla data di richiesta inoltrata dalla Provincia.

In caso di più designazioni la Provincia provvede alla nomina del rappresentante dell'associazione con il numero maggiore di iscritti a livello provinciale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Provincia.

La durata in carica della Commissione coincide con quella effettiva della Giunta Provinciale e le sue funzioni sono esercitate fino all'insediamento, della Commissione sostitutiva.

Ai componenti la Commissione è corrisposto un gettone di presenza nella misura prevista dalla D.C.P. n. 94-41682 dell'11/5/1993, così come modificata dalla successiva D.C.P. 56-125814 del 18/10/1994.

ART. 5 - CONVERSIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Chiunque sia in possesso alla data di entrata in vigore della presente normativa di autorizzazione per l'allevamento a scopo amatoriale di fringillidi, emberizidi e ploceidi, secondo i disposti di cui all'art. 28, LR. 60/79, è tenuto a richiedere entro centoventi giorni dall'esecutività del presente atto, il rilascio di un nuovo provvedimento autorizzativo, presentando domanda in carta legale alla Provincia di Torino - Servizio Tutela della Fauna e della Flora, con allegati la precedente autorizzazione e il precedente registro di carico e scarico debitamente aggiornato.

Sulla domanda si dovrà precisare in quale forma l'allevamento verrà gestito secondo i parametri definiti nell'art. 2.

I richiedenti saranno comunque esonerati dal sostenere il colloquio previsto all'art. 3 per il rilascio delle nuove autorizzazioni.

Trascorsi i centoventi giorni le autorizzazioni rilasciate a norma dell'art. 28, L.R. 60/79 e non rinnovate saranno considerate a tutti gli effetti decadute.

ART. 6 – OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DELL'ALLEVATORE

Ad ogni allevatore viene rilasciato con l'autorizzazione, a cura della Provincia, un registro di carico e scarico degli animali detenuti, con pagine numerate e timbrate a secco.

Sul registro si devono annotare per ogni soggetto presente in allevamento, la data di acquisizione o di nascita, denominazione della specie, numero progressivo e anno riportati sull'anello di riconoscimento, data di morte o cessione dell'animale con le generalità (cognome, nome ed indirizzo) della persona a cui il singolo soggetto viene eventualmente ceduto.

Le acquisizioni e le cessioni degli animali devono essere attestate da certificazione di origine (modello 4) riportante tutti i dati relativi al soggetto come da D.P.R. n. 320 del 8/2/1954 e successive modifiche.

Entro il 31 dicembre di ogni anno ogni titolare di allevamento deve denunciare in forma scritta al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Provincia di Torino gli esemplari nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno.

ART. 7 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE

Per la detenzione di un singolo animale l'allevatore deve disporre di una gabbia di capienza interna minima di 26 decimetri cubici (es. gabbia modello 39x23x29 cm.).

Per l'allevamento di più animali nella stessa gabbia o voliera deve essere comunque garantito uno spazio minimo vitale di 18 decimetri cubici per soggetto.

Le gabbie utilizzate per fine espositivo, essendo queste ad uso temporaneo, sono individuate in quelle approvate dalla C.O.M. (Confederazione Ornitologica Mondiale).

Il trasporto degli animali dall'allevamento alle sedi espositive e viceversa può essere effettuato all'interno di appositi contenitori totalmente schermati purché sia garantita una adeguata aerazione.

Tutte le strutture di detenzione devono essere dotate di appositi posatoi, abbeveratoi e distributori di becchime adeguatamente riforniti.

Il fondo deve essere attrezzato con materiale atto al drenaggio delle deiezioni da sostituirsi periodicamente con scadenze che garantiscano il dovuto grado di igiene all'intera struttura.

Le pareti di recinzione verticale devono essere a rete o sbarre, di materiale metallico o plastico, almeno per un quarto del loro sviluppo, con luci tali da impedirne la fuga o intrappolamento accidentale dei soggetti detenuti.

Tutte le strutture di detenzione devono essere collocate in ambiente salubre, adeguatamente aerato, prevedendo periodiche operazioni di disinfestazione e disinfezione delle stesse.

In caso di voliere posizionate in ambiente aperto deve essere garantita copertura contro gli agenti atmosferici, l'ombreggiatura di parte del manufatto ed eventuali ripari antivento.

Ogni allevatore deve disporre di apposita struttura per l'isolamento di selvatici malati o portatori di patologie in atto, accantonando gli animali morti per cause non naturali per i successivi accertamenti sanitari e dovrà segnalare, ai sensi di legge, al Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente situazioni patologiche di natura epidemica in atto o sospette, nonché dare notizia di ogni anomalia che si riscontri alle uova alla loro schiusa e ai piccoli nati.

In ogni allevamento deve essere posta particolare cura affinché le acque di scarico e i rifiuti non divengano motivo di inquinamento e/o diffusione di entità morbose.

ART. 8 - L'ALIMENTAZIONE DEI SOGGETTI ALLEVATI

L'alimentazione deve contenere tutti gli ingredienti necessari, in proporzioni appropriate, atti a soddisfare i bisogni primordiali di accrescimento e mantenimento degli esemplari detenuti.

In particolare deve essere garantita la somministrazione di:

1. acqua potabile;
2. appropriata e ben dosata mescolanza di semi (miscela) e/o pastoncini preparati dall'allevatore o acquistati in negozi specializzati;
3. sostanze vegetali fresche;
4. osso di seppia, sostanze calcaree o grit.

ART. 9 - MARCHIATURA DEI SOGGETTI ALLEVATI

Tutti i soggetti detenuti in allevamento devono essere muniti di anelli inamovibili da applicarsi per i nuovi nati entro il quindicesimo giorno dalla nascita, riportanti l'anno di nascita, un numero progressivo annuale e il numero dell'autorizzazione dell'allevatore.

Qualora l'allevatore sia regolarmente iscritto ad una Associazione Ornitologica Italiana legalmente riconosciuta a livello nazionale ed internazionale e' ammesso l'uso degli anelli dell'associazione purché rispecchino le caratteristiche dimensionali riportate al comma successivo.

L'anello applicato dovrà essere di diametro adeguato, secondo le dimensioni riportate per ogni singola specie nell'allegato A che costituisce parte integrante presente regolamento.

Sono ammessi l'allevamento e la detenzione di animali provenienti da paesi esteri purché adeguatamente inanellati e accompagnati da documentazione identificativa comprovante la nascita in cattività.

ART. 10 - CESSAZIONE D'ATTIVITA' DELL'ALLEVAMENTO

La cessata attività di allevamento deve essere comunicata in forma scritta, entro trenta giorni dalla cessazione, agli uffici competenti della Provincia, provvedendo nel contempo alla restituzione dell'autorizzazione rilasciata e del registro di cari scarico dell'allevamento.

ART. 11 - SOSPENSIONE O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

In presenza di inadempienza alle presenti disposizioni o alle norme nazionali e regionali in materia, il titolare sarà perseguito a norma delle vigenti leggi e l'autorizzazione rilasciata potrà essere sospesa o revocata.

ART. 12 – NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia.

FRINGILLIDI

CARDELLINO	Carduelis carduelis	Anello tipo A
CIUFFOLOTTO	Pyrrhula pyrrhula	“ “ A
CIUFFOLOTTO DELLE PINETE	Pinicola enucleator	“ “ C
CIUFFOLOTTO ROSEO	Carpodacus roseus	“ “ C
CIUFFOLOTTO SCARLATTO	Carpodacus erythrinus	“ “ B
CROCIERE	Loxia curvirostra	“ “ C
CROCIERE DELLE PINETE	Loxia pyityopsittacus	“ “ C
CROCIERE FASCIATO	Loxia feucoptera	“ “ C
FANELLO	Acanthis cannabina	“ “ A
FANELLO NORDICO	Acanthis flavirostris	“ “ A
FRINGUELLO	Fringilla coelebs	“ “ A
FROSONE	Coccothraustes coccothraustes	“ “ C
LUCHERINO	Carduelis spinus	“ “ Z
ORGANETTO	Acanthis flammea	“ “ A
ORGANETTO ARTICO	Acanthis homemanni	“ “ Z
PEPPOLA	Fringilla montifringilla	“ “ A
TROMBETTIERE	Bucanetes githagineus	“ “ A
VENTURONE	Serinus citrinella	“ “ A
VERDONE	Carduelis chloris	“ “ B
VERZELLINO	Serinus serinus	“ “ Z

EMBERIZIDI

MIGLIARINO DI PALUDE	Emberiza schoeniclus	“ “ A
ORTOLANO	Emberiza hortulana	“ “ B
ORTOLANO GRIGIO	Emberiza caesia	“ “ B
STRILLOZZO	Miliaria calandra	“ “ C
ZIGOLO BOSCHERECCIO	Emberiza rustica	“ “ A
ZIGOLO CENERINO	Emberiza cineracea	“ “ B
ZIGOLO DAL COLLARE	Emberiza aureola	“ “ B
ZIGOLO DELLA LAPPONIA	Calcarius lapponicus	“ “ B
ZIGOLO DELLE NEVI	Plectrophenax nivalis	“ “ B
ZIGOLO GIALLO	Emberiza citrinella	“ “ B
ZIGOLO GOLAROSSA	Emberiza leucocephalos	“ “ B
ZIGOLO MINORE	Emberiza pusilla	“ “ A
ZIGOLO MUCIATTO	Emberiza cia	“ “ B
ZIGOLO NERO	Emberiza cirulus	“ “ A
ZIGOLO TESTA ARANCIATA	Emberiza bruniceps	“ “ C
ZIGOLO TESTANERA	Emberiza melanocephala	“ “ B

PLOCEIDI

FRINGUELLO ALPINO	Montifringilla nivalis	“ “ C
PASSERA D'ITALIA	Passar italiae	“ “ B
PASSERA LAGIA	Petronia petronia	“ “ B
PASSERA MATTUGIA	Passer montanus	“ “ A
PASSERA OLTREMONTANA	Passer domesticus	“ “ B
PASSERA SARDA	Passer hispaniolensis	“ “ B

Tipo anello Z diametro mm. 2,0
Tipo anello A diametro mm. 2,4
Tipo anello B diametro mm. 2,9
Tipo anello C diametro mm. 3,4